




ANAS Direzione Generale



SITAF spa

Società Italiana Traforo Autostradale del
Frejus

Convenzione Unica
ANAS S.p.A.
SITAF S.p.A.

Autostrada A32 Torino -Bardonecchia

Ex art. 2 commi 82 e segg. del Decreto Legge 3 ottobre 2006
n. 262, convertito dalla Legge 24.11.2006 n. 286 e s.m.i.

[Two handwritten signatures]

ANAS S.p.A. con socio unico
DIREZIONE GENERALE
via Monzambano 10 - 00185 ROMA

*** ** **

**SCHEMA DI CONVENZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 2 COMMI 82 E SEGG. DEL
DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006 N. 262, CONVERTITO DALLA LEGGE 24.11.2006 N.
286 E S.M.I.**

*** ** **

tra l'ANAS S.p.A., Società con Socio Unico, in seguito denominata per brevità anche "ANAS" o "Concedente", (C.F.: 80208450587), e la Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. con sede legale in Susa, Fraz. San Giuliano, n. 2, in seguito per brevità "Concessionaria", - C.F. e P.I. 00513170019 avente ad oggetto la concessione di costruzione ed esercizio della Autostrada Torino Bardonecchia (A32) e del Traforo del Frejus (T4).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno del mese di , in Roma, Via Monzambano n. 10, in una sala della Concedente Anas S.p.A.

SONO PRESENTI


DA UNA PARTE

Il dott. Pietro Ciucci, nato a Roma il 24 ottobre 1950, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS - SOCIETÀ' PER AZIONI", con sede in Roma Via Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 interamente versato, R.E.A. 1024951, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 80208450587, Partita IVA 02133681003, in virtù dei poteri derivatigli dallo Statuto

E DALL'ALTRA


l'ing. Gianni Luciani, nato a Feltre (BL) il giorno 10 gennaio 1945 domiciliato per la carica in Susa (TO), Frazione San Giuliano, n. 2, in qualità di Amministratore Delegato della Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. con sede legale in Susa (TO), Frazione San Giuliano, n. 2 - Capitale sociale di Euro 65.016.000,00 (sessantacinquemilionisedicimila/00) interamente sottoscritto alla data odierna, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, R.E.A. TO 313530, Codice fiscale e Partita Iva 00513170019, giusta poteri risultanti dal Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Torino in data 27 novembre 2009.

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.



PREMESSO

- che, con Convenzione in data 26 giugno 1973 n. 13062, approvata ai sensi dell'art. 2 della legge 24 luglio 1971, n. 287, con D.I. 1965 del 26 giugno 1973 è stata affidata alla Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. la concessione di costruzione e di esercizio del Traforo del Frejus;
- che l'art. 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e l'art. 18-bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, dispongono, rispettivamente, la sospensione del rilascio di concessioni per la costruzione di autostrade e la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori di cui non sia stato effettuato l'appalto;
- che, con convenzioni aggiuntive e modificative in data 30 gennaio 1979, n. 15168 approvata con D.I. 582 del 16 febbraio 1979, n. 16776 del 22 gennaio 1982 approvata con D.I. 295 del 06 febbraio 1982 e n. 18744 del 24 settembre 1986 approvata con D.I. n. 2407 del 22 novembre 1986 è stata affidata alla Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. la concessione di costruzione ed esercizio della autostrada della Valsusa da Torino (Rivoli) a Bardonecchia;
- che, con Convenzione in data 26 giugno 1973 n. 13060, approvata ai sensi dell'art. 2 della legge 24 luglio 1971, n. 287, con D.I. 1996 del 26 giugno 1973 è stata affidata alla Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. la concessione di costruzione ed esercizio della autostrada della Valsusa da Torino (Rivoli) a Bardonecchia;
- che l'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 531 dispone che la sospensione della costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e trafori, già disposta dall'art. 18-bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, è riferita esclusivamente ai soli lavori di primo impianto, con esclusione di eventuali successivi interventi di adeguamento di autostrade già concesse tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessioni viarie e di raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio;
- che, con convenzioni aggiuntive e modificative in data 15 luglio 1987, n. 19099 approvata con D.I. 1915 del 27 luglio 1987, n. 19660 del 06 aprile 1989 approvata con D.I. 851 del 10 luglio 1989 sono state introdotte aggiunte e modificazioni alla predetta Convenzione;
- che, con Convenzione aggiuntiva n. 21242 del 4.9.1992, approvata e resa esecutiva con D.I. n. 2574 del 21.11.1992, è stato disciplinato il completamento e adeguamento della Autostrada A32 Torino-Bardonecchia e del Traforo del Frejus, nonché l'esercizio e la gestione dell'infrastruttura medesima;
- che, in applicazione della Direttiva n. 283/98, l'Avvocatura Generale dello Stato, con parere n. 75627 del 30 luglio 1999 si è espressa sulla proroga della concessione limitatamente ai lavori relativi alla circonvallazione di Oulx, mentre si dovrà esprimere in merito alla congruità della proposta transattiva sulla definizione del contenzioso formalmente insorto tra l'ANAS e la Società Concessionaria diverso da quello disciplinato dalla Direttiva stessa, e non definito dal lodo arbitrale



2

depositato in data 18.5.1999, per la quale l'ANAS si è impegnata a corrispondere l'importo di € 36.151.983,00 in sette anni, suddiviso in quote costanti a partire dall'anno 2003 (art. 26 convenzione in data 28 gennaio 2003), stabilendo che il richiamato parere dell'Avvocatura, qualora dovesse fissare un importo diverso rispetto a quello riportato nella proposta transattiva, non darà luogo alla revisione della citata convenzione e relativo piano finanziario;

- che in data 28 gennaio 2003 è stata stipulata tra l'Anas e la Società Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus la Convenzione novativa approvata e resa efficace con decreto Interministeriale n. 91/DOPE del 30 gennaio 2003, registrato alla Corte dei Conti in data 3 ottobre 2003;

- che nella predetta convenzione è stata definita l'erogazione dei "contributi già accordati", secondo la previsione riportata nel piano economico finanziario annesso alla convenzione stessa;

- che in data 3 ottobre 2006 è entrato in vigore il D.L. 262/2006, convertito - con modificazioni - dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286 (GU n. 277 del 28 novembre 2006), modificata dall'Art. 1, comma 1030 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), nonché dall'art. 3 del D.Lgs n. 185 del 29 novembre 2008, che ha introdotto nuove disposizioni per quanto riguarda il settore delle concessioni autostradali;


- che in data 15 giugno 2007 il Cipe ha approvato la direttiva n. 39 in materia di regolazione economica del settore autostradale ai sensi e per gli effetti di cui alla precitata Legge 286/2006 e s.m.i., che ha sostituito la precedente Direttiva n. 1 del 26 gennaio 2007;

- che in data 30 luglio 2007, il Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emanato la Direttiva "Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria" (G.U.R.I. n. 224 del 26.09.2007 e G.U.R.I. n. 228 dell'1.10.2007);

- che in data 7 giugno 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 della Serie Generale la legge 6 giugno 2008 n. 101 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, il cui articolo 8 duodecies, come modificato dall'art. 3 comma 5 del D.Lgs n. 185/2008, reca nuove disposizioni in materia di concessioni autostradali modificando l'art. 2, comma 82, del Decreto Legge n. 262/2006 e s.m.i.

- che in data 29 novembre 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 della Serie Generale il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 22 del 28 gennaio 2009;

- che in data 31 dicembre 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 della Serie Generale il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie vigenti, convertito, con modificazioni, nella Legge



27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 49 del 28 febbraio 2009;

- che la Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. non ha richiesto ad Anas S.p.A. il riequilibrio delle condizioni della concessione ai sensi della citata direttiva CIPE n. 39/2007 del 15 giugno 2007;

- che ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i., tra le parti viene stipulata la presente convenzione ricognitiva e novativa della precedente convenzione stipulata in data 28 gennaio 2003 che ha a sua volta novato la convenzione del 26.06.1973 n. 13060 ed i suoi atti aggiuntivi del 30.01.1979, 22.01.1982, 24.09.1986, 15.07.1987, 6.04.1989 e 4.09.1992.

- che la disciplina relativa alla costruzione ed esercizio del Traforo Autostradale del Fréjus, fermo restando che i dati patrimoniali ed i risultati economico-finanziari della relativa gestione sono recepiti nel Piano Finanziario unificato allegato alla presente Convenzione, resta regolata dalla Convenzione del 26.6.1973 n. 13062 e relativi atti aggiuntivi, ivi compresi i relativi provvedimenti tariffari di competenza della C.I.G.;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra la Società ANAS S.p.A. (denominata, per brevità, anche Concedente), rappresentata dal Presidente Dott. Pietro Ciucci e la Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus p.A. (denominata, per brevità, anche Concessionario) rappresentata dal suo Amministratore Delegato ing. Gianni Luciani, si conviene e si stipula quanto segue.


Sezione I – Amministrativa Contrattuale

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.

1.2 La presente Convenzione Unica, redatta ai sensi dell'art. 2, comma 82, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modifiche, sostituisce ad ogni effetto la convenzione sottoscritta in data 28 gennaio 2003, approvata con D.I. registrato alla Corte dei Conti in data 3 ottobre 2003;

1.3 La presente Convenzione Unica, predisposta in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario allegato alla convenzione sottoscritta in data 28 gennaio 2003, ha contenuto ricognitivo della convenzione stessa indicata al comma 1.2, nonché di adeguamento alle previsioni dell'art. 2, comma 83 e seguenti del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche, della normativa comunitaria e della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.



1.4 Le parti si danno reciprocamente atto di non avere alcun diritto, pretesa, interesse o aspettativa in relazione alla convenzione del 28 gennaio 2003 ed a qualsivoglia atto o provvedimento intercorso precedentemente alla stipula della presente Convenzione;

Art. 2 – Oggetto

2.1 La presente Convenzione Unica disciplina integralmente ed unitariamente il rapporto tra il Concedente ed il Concessionario per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada A32 Torino - Bardonecchia, nonché di tutti gli interventi, già assentiti in concessione di costruzione ed esercizio dalla convenzione stipulata con l'ANAS in data 28 gennaio 2003:

- A32 Torino – Bardonecchia km. 72,4

nonché delle seguenti opere realizzate in forza:

- a) del D.L. 21 aprile 1995, n. 118, convertito con la legge 21 giugno 1995, n. 235:

- "Circonv. di Oulx, accesso a Sauze d'Oulx e collegamento alla A32" di km 3,3

- (b) della legge n. 285 del 9 ottobre 2000 (Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006"):

- Svincolo di Bardonecchia

- realizzazione della IV corsia nella tratta di adduzione al T4.

2.2 Sono affidate al Concessionario, con la citata convenzione, le attività ed i compiti necessari per l'esercizio dell'autostrada sopra indicata, secondo le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli della presente convenzione, nonché ai sensi dell'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 531, la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento, richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio, nonché, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, di quelli inerenti l'adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità a servizio delle grandi aree metropolitane, di seguito sinteticamente indicati:

Opere piano finanziario allegato alla convenzione del 28 gennaio 2003.


- c) Opere di manutenzione straordinaria riportate nel Piano Economico Finanziario allegato alla convenzione del 28 gennaio 2003;

Sono altresì assentiti in concessione, i seguenti nuovi interventi:

- d) variante alla S.S. 589 dei laghi di Avigliana lotto b) (lavori già eseguiti per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006") – km 1,8;

- e) ulteriori lavori di manutenzione straordinaria.

E' altresì assentito in concessione, per la sola gestione, il lotto a) "variante alla S.S. 589 dei laghi di



Avigliana – km 2,8.

2.3 Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti Allegati:


- A) Tariffe di pedaggio.
- B) Metodologia per la determinazione della congrua remunerazione del capitale investito e dei parametri X e K, Delibera Cipe n. 39 del 15 giugno 2007 e relativo calcolo.
- C) Indicatori di qualità.
- D) Aggiornamento tariffario.
- E) Piano finanziario.
- F) Classificazione interventi di ordinaria manutenzione.
- G) Aree di Servizio.
- H) Elementi informativi minimi per le stime di traffico ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.
- I) Dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, della direttiva ministeriale 283/98.
- J) Elenco elaborati Progettuali che, pur non materialmente allegati alla Convenzione, costituiscono parte integrante della stessa.
- K) Elenco e descrizione delle opere.
- L) Criteri per la quantificazione dei benefici finanziari e modalità di recupero per investimenti non realizzati o ritardati.
- M) Cronoprogramma degli interventi.
- N) Disciplinare per l'applicazione di sanzioni e penali.
- O) Requisiti di solidità patrimoniale.

Art. 3 – Obblighi del Concessionario

3.1 Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla costruzione ed alla manutenzione ed esercizio delle autostrade sino alla scadenza della concessione, così come indicato all'art. 2.

3.2 In particolare il Concessionario provvede:

- a) alla gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
- b) al mantenimento della funzionalità delle tratte autostradali concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse;
- c) all'organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
- d) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti delle tratte autostradali assentite in concessione;
- e) ad introdurre ed applicare le modifiche all'indicatore di qualità settoriale di cui al successivo art.



19 della presente Convenzione Unica, che si renderanno necessarie ai sensi delle Delibere CIPE adottate anche in attuazione a quanto disposto dall'art. 21, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;

f) ad attuare le direttive concernenti l'erogazione dei servizi all'utenza da parte del Concessionario con l'individuazione dei livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e dei livelli specifici riferiti alla singola prestazione, assunte dal Concedente con le modalità di cui all'art. 2, comma 86, lett. b), del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche;

g) alla progettazione ed esecuzione delle opere indicate all'art. 2, così come previsto nel piano economico finanziario allegato E;

h) a presentare, all'esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell'anno successivo. La classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione è riportata nell'elenco allegato F alla presente Convenzione;


i) a presentare al Concedente, per l'approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione di cui alla precedente lett. h);

j) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche della circolazione;

k) oltre all'aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme in vigore, alla tenuta della contabilità analitica relativa a ciascuna tratta autostradale oggetto di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia per la attività di costruzione e manutenzione che per le attività di gestione attuando le direttive che saranno impartite dal Concedente per la separazione contabile e amministrativa e per la verifica dei costi delle singole prestazioni, per assicurarne, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per ciascuna attività svolta, nonché alla trasmissione al Concedente con cadenza trimestrale, al fine dell'esercizio del potere di controllo e dell'aggiornamento delle tariffe, della verifica dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra quelli di gestione e quelli di costruzione;

l) alla tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti disposizioni di legge eventualmente svolta, non riferibile alla concessione, nonché alla trasmissione dei relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di cui alla successiva lettera o), ai fini dell'esercizio del potere di controllo ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007;

m) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 2426, n. 4, codice civile, di ciascuna immobilizzazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, located at the bottom right of the page.

intercorse con le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate.

Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi da regolamento delle operazioni infragruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato;

n) alla trasmissione, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza trimestrale, delle informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 27, consentendo al Concedente ogni attività di verifica ed ispezione ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati medesimi;

o) alla fornitura al Concedente, con cadenza trimestrale, del quadro informativo dei dati economici, finanziari e gestionali, anche in via telematica secondo le direttive che saranno impartite dal Concedente, consentendo al Concedente stesso ogni attività di verifica e ispezione ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati medesimi, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 27;

p) a certificare il bilancio, ai sensi dell'art. 11, comma 5, L. n. 498/92, a mezzo di una società di revisione, anche se società non quotata in borsa, da scegliere ai sensi della normativa vigente;

q) a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale di cui all'allegato O;

r) ad affidare i lavori, servizi e forniture a terzi nel rispetto della normativa vigente;

s) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti di lavori a terzi di cui alla precedente lettera r) all'approvazione del Concedente come previsto dalla vigente normativa;


t) a richiedere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le procedure di affidamento di lavori a terzi di cui alle precedenti lettere r) ed s), di nominare le commissioni di gara, come previsto al successivo art. 29 fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche;

u) vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.

v) a farsi prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dal D. Lgs. 163/2006 con le modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

w) a prevedere e mantenere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché per almeno alcuni di essi, di indipendenza ai sensi dell'art. 2387 del Codice Civile;

x) a sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la loro valutazione tecnico – economica, i progetti delle opere nei casi previsti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 e successive modifiche;



y) a non ostacolare direttamente o indirettamente l'esercizio da parte del Concedente dei poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e della Convenzione Unica nonché a fornire al Concedente, per i medesimi fini, tutte le notizie dallo stesso richieste;

z) a mantenere nel proprio statuto la presenza nel Collegio sindacale, e/o comunque nell'organo di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell'Economia e Finanze, che ne assume la Presidenza, ed uno dell'ANAS S.p.A.;

z1) a mantenere nel proprio statuto la clausola di partecipazione pubblica al capitale pari al 51%, almeno fino a quando si renderanno necessari gli interventi finanziari legati alla garanzia rilasciata dallo Stato sui mutui della Società;

dd1) ad accantonare nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio d'esercizio, in apposita riserva nominativa di Patrimonio netto espressamente indicata nel passivo dello Stato Patrimoniale, un importo corrispondente al beneficio finanziario conseguente alla mancata e/o ritardata realizzazione degli interventi pregressi maturato al 31 dicembre 2008. L'accantonamento è decurtato della quota di beneficio precedentemente recuperata attraverso la riduzione del livello tariffario per gli anni 2007 e 2008, il tutto secondo quanto previsto dal successivo art.17 e con le modalità riportate nell'art.17bis, comma 1, e nell'allegato L;

dd2) ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio, nel fondo rischi ed oneri, gli importi corrispondenti ai benefici finanziari conseguenti all'eventuale mancata o ritardata realizzazione dei nuovi interventi di cui all'art. 2 della presente Convenzione rispetto alle previsioni temporali indicate nel Piano economico finanziario. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17 e 17-bis, tali importi sono determinati con le modalità riportate nell'art. 17 bis, comma 2, e nell'allegato L;

ee) di richiedere al CIPE il Codice Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 3/2003 e per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per ogni intervento – anche se realizzato con risorse finanziarie derivanti da tariffa – e di riportare l'adempimento a tale obbligo su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento stesso.

3.3 Il Concessionario provvede ad aggiornare annualmente ed a presentare al Concedente il Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

3.4 Per il servizio di Polizia sono a carico del Concessionario la costruzione e la manutenzione delle casermette, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra AISCAT ed il Ministero degli Interni, le quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali.

3.5 Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che venissero effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.



3.6 Il Concessionario, in particolare qualora constati la realizzazione di un'opera all'interno della fascia di rispetto dell'autostrada, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge.

3.7 Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario, provvede al trasferimento in proprietà al Concedente delle autostrade assentite in concessione, nonché delle loro pertinenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami.

3.8 Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il periodo di concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione.

3.9 Il Concessionario dà atto ed accetta che, l'aggiornamento e la revisione del piano economico finanziario allegato alla presente Convenzione Unica sono effettuati ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11.

3.10 Il Concessionario consente al Concedente l'utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la posa in opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a titolo gratuito, per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto, alcuna forma, l'utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario), sono stabilite con apposito disciplinare in conformità di quanto sopra.

3.11 Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti dalla presente convenzione.


3.12 Il Concessionario si impegna a rilevare e comunicare le variazioni della componente qualità secondo quanto previsto dall'art.19 della presente Convenzione.

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2050.

4.2 Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento in proprietà al Concedente dell'autostrada assentita in concessione nonché delle relative pertinenze, a titolo gratuito, in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami.

4.3 Il Concedente, fermo restando quanto previsto all'art. 8 lett. a) della presente Convenzione, un anno prima dell'inizio dell'ultimo periodo regolatorio, effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità degli impegni assunti convenzionalmente. Un anno prima della scadenza del periodo di durata della concessione, il Concedente verifica, in contraddittorio con il Concessionario, il rispetto degli impegni assunti di cui sopra. La mancata osservanza di tali obblighi determina l'avvio del procedimento di decadenza di cui all'art. 9 della presente Convenzione, con il



10

risarcimento dei danni e l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 25.

4.4 Alla scadenza del periodo di durata della concessione i rapporti inerenti all'eventuale successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente sono regolati dal successivo art. 5.

Art. 5 – Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente

5.1 Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada assentita in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa .

5.2 Ai fini dell'affidamento della nuova concessione, il Concedente deve avviare, se del caso, le procedure di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della convenzione vigente in modo tale da evitare soluzione di continuità nell'esercizio dell'Autostrada.

Art. 5bis – Contributi


5bis.1 Sono fatte salve eventuali disposizioni contenute nella convenzione stipulata in data 4 settembre 1992 n. 21242 approvata con D.I. 2574 del 21.11.1992 relative all'erogazioni, da parte della Concedente, a favore del Concessionario, di contributi già accordati, relativi alle ultime tranche degli stanziamenti stabiliti sulla base delle previsioni del piano decennale della viabilità di grande comunicazione, e relativi piani triennali e stralci attuativi, di cui alle Leggi 12.08.1982, n. 531 e 03.10.1985, n. 526, ed in parte stanziati per la realizzazione degli interventi previsti dalle Leggi 29.05.1989, n. 205 (Italia "90) e 03.08.1988, n. 373 (Colombo "92), nonché il finanziamento accordato per i lavori di cui al D.L. 21.04.1995, n. 118 convertito con Legge 21.06.1995, n. 235.

Nel piano finanziario è prevista la corresponsione, alla Società, del contributo – pari a 30 milioni di euro – assegnato dal CIPE nella seduta del 26 giugno 2009, a carico del Fondo Infrastrutture ex art. 6 quinquies del D.L. 112/2008, a fronte della realizzazione della galleria di sicurezza relativa al Traforo Autostradale del Fréjus. Come riportato nella premessa della presente Convenzione Unica, la disciplina relativa alla costruzione ed esercizio del Traforo Autostradale del Fréjus resta – comunque – regolata dalla Convenzione 26.06.1973 n. 13062 e relativi atti aggiuntivi.

5bis.2 I contributi di cui, alla prima parte del comma 5bis.1, verranno corrisposti dal Concedente, in conformità a quanto previsto nel relativo piano economico finanziario, con modalità che verranno stabilite con apposito verbale di intesa.

Art. 5ter – Fondo Centrale di Garanzia

Al 31 dicembre 2008 la Società è esposta nei confronti dell'ANAS S.p.A., quale avente causa del Fondo Centrale di Garanzia e come indicato nel Piano Economico Finanziario allegato alla presente



Convenzione, al rigo 4.12 della Tabella 4 – Conto dei Finanziamenti, per un importo pari ad Euro 1.039.516.613,00 ed è obbligata ad adempiere al piano di rimborso di detta esposizione – che prescrive la restituzione del debito entro il 2042 – nei termini indicati sempre nel citato Piano Economico Finanziario al rigo 1.16 della Tabella 1 – Conto Finanziario.

La mancata corresponsione, da parte del Concessionario, anche di una sola rata di rimborso, determina l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 8bis e 9 della presente Convenzione fatto salvo il caso nel quale il Concessionario abbia richiesto il riequilibrio del Piano Economico Finanziario.


Le parti, entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque prima dell'approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione della Concessionaria, procederanno alla verifica dell'eventuale scostamento tra il volume totale di veicoli/Km percorsi nell'anno precedente e quello previsto per il medesimo anno nel Piano Economico Finanziario.

I maggiori ricavi dell'anno relativi a sottostime di veicoli/Km percorsi di cui all'allegato P – al netto dei corrispondenti maggiori costi di gestione, così come risultanti dal bilancio di esercizio – sono destinati al rimborso anticipato del debito verso ANAS S.p.A. (incrementando in corrispondente misura la rata annua prevista, per l'anno successivo, nel Piano Economico Finanziario), fatti salvi gli eventuali maggiori investimenti che dovessero rendersi necessari per interventi prioritari di manutenzione o messa in sicurezza o per impegni assunti anche a livello comunitario, nei limiti di quanto effettivamente pagato agli esecutori di detti interventi.

I minori ricavi dell'anno connessi a sovrastime di veicoli/Km percorsi di cui all'allegato P - al netto dei corrispondenti minori oneri di gestione, così come risultanti dal bilancio di esercizio - determineranno una corrispondente riduzione della rata annua di rimborso del debito verso ANAS S.p.A. prevista per l'anno successivo. L'eventuale minore importo rimborsato ad ANAS S.p.A. sarà aggiunto, in quote uguali, alle rate di rimborso previste nei cinque anni successivi.

Qualora il costo medio del denaro risultante dal bilancio di esercizio annuale della Concessionaria sia superiore di oltre 2 punti percentuali rispetto al corrispondente costo medio assunto nell'allegato Piano Economico Finanziario, la Concessionaria è autorizzata a ridurre la successiva rata annuale di restituzione del debito verso ANAS S.p.A. di un importo pari agli eventuali maggiori oneri finanziari così come risultanti dal bilancio di esercizio rispetto a quelli previsti, per lo stesso esercizio, nel Piano Economico Finanziario. La differenza tra l'importo della rata prevista nel Piano Economico Finanziario e quella effettivamente pagata sarà corrisposta in rate costanti nel quinquennio successivo. Fermo restando quanto sopra in termini di maggior costo del denaro, tale previsione troverà applicazione solamente nell'ipotesi in cui l'utile netto risultante dal bilancio di esercizio sia inferiore di almeno 10 punti percentuali rispetto all'utile netto previsto per lo stesso anno nell'allegato Piano Economico Finanziario.

Tale meccanismo sarà, qualora ne ricorrano le condizioni, applicabile per ciascun esercizio, fermo restando che nessun importo potrà essere recuperato, secondo la distribuzione in rate uguali

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Lui' and the initials are 'Rum' with a subscript '12'.

quinquennali, qualora, come da bilancio in un qualsiasi esercizio, dovessero verificarsi nuovamente tutte le condizioni che determinano la riduzione delle rate di rimborso.

Nel caso in cui l'importo annuo dei dividendi distribuiti, anche mediante utilizzo di riserve, fosse superiore a quello previsto nel Piano Economico Finanziario allegato, un ammontare pari al maggiore importo dei dividendi dovrà essere rimborsato ad ANAS S.p.A. incrementando in corrispondente misura la rata annua prevista nel Piano Economico Finanziario a beneficio di ANAS S.p.A..

Le quote annue di rimborso del debito nei confronti dell'ANAS S.p.A., eventualmente rideterminate secondo quanto sopra previsto, non potranno comunque essere, in alcun caso, inferiori a quelle previste nel Piano Economico Finanziario allegato alla Convenzione firmata nel 2003 e riportate nell'allegato E della presente convenzione

I maggiori rimborsi delle rate effettivamente pagate rispetto a quelli previsti nel Piano Economico Finanziario 2003 non potranno comunque concorrere alla rimodulazione dell'eventuale successivo piano di rimborso.

Art. 6 Garanzie

6.1 Il Concessionario si impegna, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. v), nei confronti del Concedente, a farsi rilasciare dal progettista o dai progettisti incaricati della progettazione una polizza di responsabilità civile professionale, entro i termini, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 111 del D. lgvo. 163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione.

6.2 Il Concessionario si impegna, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. v), nei confronti del Concedente, a farsi rilasciare, dall'esecutore del contratto, la garanzia fidejussoria entro i termini, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 113 del D. lgvo. 163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione.


6.3 La garanzia fidejussoria di cui al precedente comma 2 è svincolata ai sensi di legge;

Art. 7 Responsabilità verso terzi ed assicurazioni

7.1 Il Concessionario assume la responsabilità per i danni causati a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

7.2 Il Concessionario assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

7.3 Il Concessionario - ai sensi della normativa vigente si impegna a farsi rilasciare dall'esecutore



dei lavori una polizza di assicurazione per danni diretti e indiretti, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale ed il limite di tale polizza saranno commisurati al valore di contratto e la relativa prestazione di garanzia prevederà quale coassicurato insieme al Concessionario anche il Concedente.

Art. 8 – Poteri del Concedente

8.1 Il Concedente nell'ambito dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 2, comma 86, della Legge 24 novembre 2006 n. 286, di conversione del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, come successivamente modificato:

- a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione unica e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti, potendo accedere anche ai sistemi telematici ed informatici per tutti gli atti di gestione e di contabilità e verificare la sicurezza e la certezza dei dati;
- b) emana direttive concernenti le modalità operative relative all'erogazione dei servizi da parte del Concessionario, ai sensi dell'art. 2, comma 86, lettera b) del Decreto Legge n. 262/06 così come modificato dalla legge 286/06 e della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007 e s.m.i., definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
- c) emana direttive per la separazione contabile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 86, lettera c) del Decreto Legge n. 262/06 così come modificato dalla legge 286/06 e della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e i costi analoghi in altri paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
- d) irroga, salvo che il caso costituisca reato, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;



e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché i provvedimenti sanzionatori adottati.

Art. 8 bis – Accertamento di gravi inadempimenti del Concessionario


Nel caso in cui il Concedente accerti che si sia verificato un grave inadempimento afferente gli obblighi riportati al successivo art. 9 della presente Convenzione, il Concedente medesimo provvede a comunicare gli elementi dell'accertamento fissando un congruo termine entro il quale il Concessionario dovrà provvedere in ordine agli accertamenti, adempiendo ovvero fornendo le proprie giustificazioni. Trascorso il termine così fissato, senza che il Concessionario abbia provveduto ovvero presentato le proprie giustificazioni ovvero queste ultime non siano state accettate dal Concedente, quest'ultimo avvia il procedimento di cui al successivo art. 9.

Art. 9 – Decadenza della concessione

9.1 Fermo quanto previsto da altre disposizioni della presente Convenzione Unica, la decadenza dalla concessione viene dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma nel caso in cui esperito quanto previsto dal precedente art. 8bis, perduri la grave inadempienza del Concessionario agli obblighi di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), b), c), g), h), i), j), k), l), m), n), p), q), r), t), u), w), y), z), dd1), dd2) e 5ter).

La grave inadempienza da parte del Concessionario all'obbligo di cui alla lettera g) del comma 2 dell'art. 3, relativamente alla esecuzione degli interventi, è ravvisabile laddove il Concessionario stesso, volontariamente, ometta di avviare o sospenda arbitrariamente la realizzazione degli interventi, fermo restando, al contrario, che il ritardo nell'esecuzione degli interventi, imputabile al Concessionario medesimo, determinerà soltanto l'applicazione di eventuali penali di cui al successivo art. 26. Relativamente all'obbligo di cui alla lettera r) del comma 2 dell'art.3, in merito al rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, l'inadempimento si considera grave laddove il Concessionario ometta volontariamente di rispettare quanto previsto dal successivo art.29, comma 1, lett. A) della presente Convenzione e violando specifiche direttive del Concedente.

9.2 Constatato il perdurare dell'inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui al comma precedente, il Concedente contesta al Concessionario stesso l'inadempimento con le modalità di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, diffidandolo ad adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a 90 giorni che contestualmente gli assegna. Entro lo stesso termine il Concessionario può esercitare i diritti di cui all'art. 10 della



legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche. In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato ovvero di rigetto delle controdeduzioni eventualmente proposte dal Concessionario il Concedente assegna un ulteriore termine, non inferiore a 60 giorni per adempiere a quanto intimato, pena la decadenza della concessione. In caso di mancato adempimento nel termine da ultimo assegnato, il Concedente, entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Concessionario per l'adempimento, richiede al Ministro delle Infrastrutture di assumere, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto il provvedimento di decadenza dalla concessione. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa.

9.3 Il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di cui è titolare il Concessionario e relativi all'oggetto della presente Convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione. Il trasferimento è subordinato al pagamento da parte del Concedente al Concessionario decaduto di un importo corrispondente al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati, certificati da una Società di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo dal concedente salvo eventuali modifiche normative e regolamentari. L'indennizzo dovrà essere corrisposto entro il 120° (centoventesimo) giorno dalla data di decadenza della concessione, in un'unica soluzione. In caso di ritardo del pagamento dell'indennizzo, dal 121° giorno dovrà riconoscersi un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di un punto.


L'importo sopra determinato viene decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 10% dello stesso, salvo il maggior danno subito dal Concedente per la parte eventualmente eccedente la predetta penale.

9.4 In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determinazione dell'importo di cui al precedente comma 3, è facoltà del Concedente attivare, ai fini di tale determinazione, una delle procedure conciliative previste dalla legislazione vigente. Ove tale facoltà non venga esercitata entro 3 (tre) mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, l'eventuale conseguente controversia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma.

Art. 9 bis - Recesso, Revoca e Risoluzione della Convenzione

9bis.1 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9, il Concessionario avrà diritto, nel rispetto del principio dell'affidamento, ad un indennizzo / risarcimento a carico del Concedente in ogni caso di recesso, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento del Concedente, e/o comunque cessazione anticipata del rapporto di Convenzione pur indotto da atti e/o fatti estranei alla volontà del Concedente, anche di natura straordinaria e imprevedibile, ivi inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo e/o regolatorio.

9bis.2 In tal caso - fermo restando il subentro del Concedente in tutti i rapporti attivi e passivi di cui



è titolare il Concessionario e relativi all'oggetto della presente convenzione - l'indennizzo / risarcimento di cui al comma 1, dovuto dal Concedente al Concessionario, sarà pari ad un importo corrispondente alla seguente sommatoria:

- a) il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui le opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario.

9bis.3 In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determinazione dell'importo di cui al precedente comma 2, è facoltà del Concedente attivare, ai fini di tale determinazione, una delle procedure conciliative previste dalla legislazione vigente pro tempore. Ove tale facoltà non venga esercitata entro 3 (tre) mesi dal provvedimento di revoca, recesso o risoluzione del rapporto, l'eventuale conseguente controversia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma.

9bis.4 L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

Sezione II – Economico – Finanziario – Patrimoniale


Art. 10 – Bilancio e Partecipazioni del Concessionario

10.1 Il Concessionario deve trasmettere al Concedente entro due mesi dalla sua data di approvazione, il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea ed il bilancio consolidato, ove predisposto.

10.2 Le attività di cui all'art. 19, comma 4, legge n. 136/1999, possono essere svolte dal Concessionario con le modalità ivi previste e previa comunicazione al Concedente. Il Concessionario è, altresì, obbligato a comunicare al Concedente entro 2 (mesi) dall'assunzione dell'atto, l'eventuale acquisizione di partecipazioni, di rami d'azienda ovvero la costituzione di società, che abbiano ad oggetto sociale le attività di cui all'art. 3, comma 3 n. 1, della Legge 28 aprile 1971 n. 287, così come modificato dall'art. 19 della Legge n. 136/99.

10.3 Le seguenti società, che esercitano le attività di cui al precedente art. 10.2, sono considerate collegate ai sensi dell'art. 63 della Direttiva 2004/18/CE:

<i>SITALFA SpA</i>	<i>100%</i>
<i>TECNOSITAF SpA</i>	<i>100%</i>
<i>OK GOL S.r.l.</i>	<i>100%</i>
<i>MUSINET Engineering SpA</i>	<i>51,00%</i>
<i>TRANSENERGIA Srl</i>	<i>50,00%</i>



10.4 Il Concessionario dichiara:

- che non sono considerate collegate ai sensi dell'art. 63 della Direttiva 2004/18/CE le seguenti società in cui detiene partecipazioni e che esercitano le medesime attività di cui all'art. 10.2

CONSEPI SpA

- di detenere partecipazioni nelle misure indicate nelle seguenti società che esercitano attività strumentali e/o ausiliarie all'oggetto della concessione:

CORSO MARCHE Srl 33,33%

INPAR SpA in liquidazione

SINELEC SpA 1,67%

SITRACI SpA 1,10%

AXXES S.A. 4,80%


- di detenere partecipazioni nella misura indicata nelle seguenti società che esercitano attività estranee all'oggetto della concessione

CONSORZIO TURISMO TORINO 1,10%

10.5 La composizione azionaria del Concessionario, come risultante dal libro soci alla data di stipula della presente Convenzione Unica, è la seguente:

Soci	n. di azioni	%
Anello Francesco	7.500	0,0595
Anello Giovanni	7.500	0,0595
Anas SpA	4.000.000	31,7460
Autostrada Alberga-Garessio-Ceva Srl	8.682	0,0689
ATIVA SpA	136.111	1,0802
Holding Piemonte e Valle d'Aosta SpA	4.602.895	36,5309
Città di Torino	1.342.243	10,6527
CON.I.COS SpA	15.000	0,1190
FANTINI Roberto	5.000	0,0397
FIN.CO. SpA	601.610	4,7747
INDUSTRIALCAP Srl	75.000	0,5952
I.C.F.A. Srl	5.000	0,0397
Mattioda Pierino & Figli Autostrade Srl	682.547	5,4170
Provincia di Torino	1.095.394	8,6936
S.T.I. Srl	2.500	0,0198
GL.CA Srl	2.500	0,0198
Studio Dott. Davide Stoppino	518	0,0041
VIGOFIN Sas di Ada Valle & C.	10.000	0,0794

10.6 Il Concessionario si impegna a non procedere alla distribuzione di rimborsi di capitale né di riserve di bilancio ad eccezione di quelle costituite con destinazione di utili, se non previsto nel



18

piano finanziario allegato alla Convenzione.

10.7 Il Concessionario deve comunicare al Concedente le variazioni alle partecipazioni rispetto a quanto previsto all'art. 10.4. Le eventuali modificazioni dello Statuto dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dalla loro attuazione.

10.8 Resta inteso che non potranno essere recuperate in tariffa eventuali perdite derivanti dalle attività collaterali a quelle della concessione, ovvero di Società comunque partecipate dal Concessionario stesso.


10.9 Con apposito disciplinare, predisposto dal Concedente, da redigersi entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, saranno regolati i rapporti tra il Concessionario e le Società ad esso collegate o da esso controllate, al fine di prevenire conflitti di interessi ed ogni eventuale interferenza con il corretto espletamento della attività oggetto di affidamento, nonché al fine di prevenire rischi di danno all'interesse pubblico perseguito, alla concorrenza ed al mercato. Tale disciplinare sarà concordato tra le Parti.

Art. 10bis -Autorizzazioni per modificazioni soggettive e/o oggettive del Concessionario

10bis.1 Sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del Concedente, a pena di decadenza dalla concessione, le operazioni che implicano mutamenti soggettivi del Concessionario. Sono altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, a pena di decadenza, le operazioni dispositive di beni immobili reversibili accertati.

10bis.2 Ai fini del comma 1, per modifiche soggettive riguardanti il Concessionario si intende ogni operazione, posta in essere dal Concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società. Non costituisce modifica soggettiva la vendita e/o il collocamento delle azioni presso un mercato borsistico regolamentato, fermo restando quanto disposto nei successivi commi 6 e 8.

10bis.3 Qualora l'indice di solidità patrimoniale del Concessionario previsto nell'allegato O) della presente Convenzione, calcolato sulla base dei dati consuntivi del bilancio, risulti pari o inferiore a 1,6, non sono soggette ad autorizzazione preventiva del Concedente le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal Concessionario, solo se esse comportano, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, un miglioramento del predetto indice. Qualora l'indice sia superiore al valore 1,6, l'operazione non è soggetta ad autorizzazione sempre che essa non comporti, nell'esercizio in cui la stessa operazione viene effettuata, un decremento di tale indice al di sotto del predetto valore 1,6. Ove dal bilancio dell'esercizio interessato risulti che le operazioni di cui ai precedenti periodi sarebbero dovute essere sottoposte ad autorizzazione preventiva ed invece non lo siano state, si applica al Concessionario la sanzione di cui al disciplinare allegato alla presente Convenzione, fermo l'obbligo del Concessionario di ricostituire l'indice di solidità patrimoniale al valore preesistente alle operazioni medesime, relativamente al caso di cui al primo



19

periodo ovvero al valore 1,6, relativamente al caso di cui al secondo periodo.

10bis.4 Le operazioni che comportano l'acquisizione da parte del Concessionario di partecipazioni, anche di controllo, fermo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 10 della presente Convenzione, non sono soggette ad autorizzazione preventiva del Concedente. Nel caso in cui il corrispettivo stabilito in relazione alle operazioni di cui al periodo precedente sia di ammontare superiore a 1/10 del patrimonio netto della Società al 31 dicembre dell'anno precedente, qualora l'indice di solidità patrimoniale, previsto nell'allegato alla presente Convenzione sotto la lettera O), calcolato sulla base dei dati consuntivi del bilancio dell'esercizio in cui si è perfezionata l'acquisizione, risulti inferiore a 1,6, il Concessionario, è tenuto a riequilibrare tale indice al livello minimo di 1,6.

10bis.5 Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il riequilibrio, realizzato mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volte al ripristino dell'indice di solidità patrimoniale, deve essere effettuato a pena di decadenza entro 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio.

10bis.6. A pena di decadenza dalla concessione, è necessario che il controllo, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., del Concessionario resti sempre in capo o ad un soggetto pubblico o ad un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:


a) patrimonializzazione idonea e cioè che esso abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari allo 1/8 del patrimonio netto del Concessionario al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico sulle imposte dirette;

c) fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, assicurare il mantenimento in Italia, anche a fini fiscali, della sede del Concessionario, nonché il mantenimento delle competenze tecnico-organizzative del Concessionario così come previste dall'art. 3, comma 1, della presente Convenzione, impegnandosi formalmente ad assicurare al Concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla Convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;

d) l'organo amministrativo sia composto, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di professionalità e, se del caso, di indipendenza richiesti dal Decreto Legislativo n. 58, 1998, ed aventi, altresì, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in borsa dall'ordinamento del Paese in cui ha sede la Società.

10bis.7 Senza pregiudizio per quanto previsto ai commi 2 e 10 qualsiasi operazione per effetto della quale il Concessionario possa non esser più controllato ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, e che pertanto renda inapplicabili le previsioni di cui al comma 6, deve essere rappresentata al Concedente con ogni occorrente dettaglio ed è soggetta a preventiva autorizzazione del Concedente stesso, da fornire entro 30 giorni dall'avvenuta rappresentazione.



10bis.8 Il Concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, è tenuto a fornire con la dovuta sollecitudine al Concedente tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica della persistenza dei requisiti ovvero dell'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di cambio di controllo, il Concedente dovrà formulare le proprie eventuali eccezioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle informazioni. Decorso tale termine senza eccezioni da parte del Concedente, l'obbligo di cui al precedente comma si intende adempiuto.

10bis.9 Ai fini del presente articolo, si intende per procedura di autorizzazione preventiva quella svolta ai sensi della direttiva del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 30 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2007.

10bis.10 Resta fermo che ogni operazione posta in essere dai soggetti controllanti la controllante del Concessionario e/o atti di disposizione di azioni della controllante del Concessionario non costituisce cambiamento di controllo e non è quindi soggetta ad autorizzazione o provvedimenti consimili.


Art. 11 – Piano Economico Finanziario

11.1 Il piano finanziario, redatto ai sensi della delibera CIPE 20 dicembre 1996, della Direttiva n. 283/98 emanata dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 20.10.1998 e del modello unificato di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, del 15 aprile 1997, riportato in allegato E, costituisce parte integrante della convenzione, ed è aggiornato dal Concessionario con periodicità quinquennale, entro il 30 settembre 2009 e così entro il 30 settembre dell'anno di scadenza di ciascun quinquennio successivo, ai soli fini dell'adeguamento dei valori previsionali presenti nel Piano stesso. Tale aggiornamento non determina il riequilibrio del piano finanziario, il riallineamento delle tariffe e la modifica delle pattuizioni di cui alla presente convenzione. Pertanto, la nuova convenzione unica, da stipulare conseguentemente, avrà carattere meramente ricognitivo, salvo quanto precisato ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.

11.2 E' facoltà del Concessionario ripresentare il piano finanziario e richiedere una revisione delle condizioni della presente convenzione in presenza di cause di forza maggiore, nonché di un nuovo piano di investimenti che rivesta carattere straordinario, quali nuovi tratti autostradali ed importanti opere di viabilità che modifichino in modo significativo il sistema di offerta all'utenza.

11.3 E' facoltà del Concedente richiedere al Concessionario, per cause di forza maggiore, di presentare, entro un termine dato, un nuovo piano finanziario ed una revisione delle condizioni della presente convenzione.

11.4 Nei casi di cui al comma 2 e 3, in conformità con quanto disposto dall'art. 2, commi 82 e



21

seguenti del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 ed s.m.i., i contenuti di cui alla presente convenzione sono rivisti entro sei mesi decorrenti dalla data della richiesta revisione, secondo i criteri riportati nella Direttiva CIPE 39/2007, al fine di mantenere le medesime condizioni economiche finanziarie del Concessionario precedenti la data del verificarsi delle accertate cause di forza maggiore.

11.5 Ferma restando la scadenza della concessione fissata all'art. 4, per le finalità di cui all'art. 5 del presente atto, il piano finanziario, riportato in allegato E), può essere aggiornato, con accordo tra le Parti, con estensione di durata al periodo eventualmente necessario, congiuntamente alle altre variabili di contesto, a consentire il completamento dell'ammortamento finanziario delle eventuali opere che verranno assentite in concessione.

11.6. In sede di aggiornamento o di revisione del piano economico – finanziario di concessione il rischio di costruzione e gli eventuali costi di costruzione di cui all'art. 2.2 lettere a – j e già oggetto della convenzione del 2003 sono posti a carico del Concessionario nessuno escluso fatta eccezione di causa del terzo e/o forza maggiore. Qualora si verificassero tali casi la Società potrà richiedere l'applicazione della Delibera CIPE 39/2007 (riequilibrio del PEF).

11.7 E' facoltà del Concedente stralciare alcuni interventi di cui al precedente comma 6, per oggettiva impossibilità realizzativa e/o autorizzativa, individuando ulteriori nuovi interventi da realizzare in sostituzione di quelli stralciati, fermo restando che il Concessionario non dovrà subire oneri o avere benefici per effetto dello stralcio. In tal caso verrà stipulata una nuova Convenzione unica che avrà identico contenuto della presente, salvo la sostituzione degli interventi stralciati con quelli nuovi da realizzare senza obbligo di riequilibrio del piano finanziario. La Convenzione unica che verrà stipulata sarà approvata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.


11.8 Gli impegni assunti dal Concessionario come individuati nelle previsioni di piano economico finanziario sono vincolanti sino alla data di scadenza della concessione.

Art. 12 – Canone di concessione

12.1 Il Concessionario è tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati un canone annuo fissato in misura pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi ed integrato di un importo stabilito secondo quanto disposto dalla L.102 del 03 agosto 2009. Qualora, a seguito di disposizioni normative, dovesse essere elevata la misura del canone di concessione di cui sopra, o introdotte forme analoghe di tassazione a carico del Concessionario, il Concessionario avrà diritto al riconoscimento di uno specifico incremento tariffario a copertura del maggior esborso.

Art. 13 – Canone per attività collaterali

13.1 Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente, un canone annuo nella misura del



5% su tutti i ricavi conseguiti dalle subconcessioni sul sedime autostradale e dalle altre attività collaterali svolte, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento per fini commerciali delle reti di telecomunicazioni.

13.2 Il canone annuo di cui al comma 1 è pari al 20% relativamente alle nuove concessioni che verranno assentite dal Concessionario per lo svolgimento:

- di nuovi servizi, non ancora entrati in esercizio alla data di efficacia della presente convenzione, da svolgersi sul sedime autostradale delle aree di servizio presenti sulla rete autostradale in concessione;
- di servizi su aree di servizio di nuova realizzazione ovvero oggetto di rinnovo non ancora entrate in esercizio alla data di efficacia della presente convenzione.

Art. 14 – Tariffe di pedaggio

14.1 La tariffa media per chilometro, ponderata con i chilometri percorsi dai veicoli appartenenti alle singole classi e tipologie di pedaggio è calcolata sulla base di quanto stabilito nell'Allegato A.

14.2 Il pedaggio, per ciascuna percorrenza, è determinato dal prodotto dei chilometri attribuiti alla percorrenza stessa per la tariffa unitaria di competenza, importo a cui si aggiungono le maggiorazioni e le imposte previste dalla normativa vigente.

14.3 È facoltà del Concessionario, ai fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell'uso dell'autostrada, ferma restando la tariffa media ponderata per chilometro, articolare il sistema tariffario di cui all'allegato A introducendo tariffe elementari differenziate, se del caso, secondo il percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le modalità di pagamento. L'articolazione tariffaria di cui al presente comma può avere decorrenza anche in corso d'anno e deve essere, in ogni caso, tale da garantire che il rapporto tra tariffa elementare massima e minima non sia superiore per ciascuna classe di pedaggio a 1,5 volte e tra le diverse classi a 3 volte.

14.4 Nel caso in cui il Concessionario intendesse - in conformità a quanto precisato al precedente comma - articolare il sistema tariffario introducendo tariffe elementari differenziate presenterà, all'approvazione del Concedente, un progetto di modulazione delle tariffe, tale da garantire per il Concessionario parità di gettito degli introiti da pedaggio nell'arco temporale in cui si propone di dare attuazione all'articolazione tariffaria. Qualora da tale applicazione dovesse risultare uno squilibrio degli introiti da pedaggio, la modulazione tariffaria, con i conseguenti livelli tariffari, verranno rideterminati al fine di assicurare, per il futuro - a partire dall'anno successivo a quello dell'avvio della modulazione tariffaria - la parità di gettito ed il recupero dell'eventuale scostamento, positivo o negativo, registrato nel periodo precedente. Le modalità di rimodulazione tariffaria, nelle more di una apposita delibera del CIPE, saranno definite tra Concedente e Concessionario.



Art. 15 – Formula revisionale della tariffa media ponderata

15.1 La media ponderata delle tariffe di pedaggio autostradale viene adeguata annualmente sulla base della seguente formula:

$$\Delta T = \alpha * \Delta P$$

dove:

ΔT è la variazione tariffaria ponderata;

α rappresenta la percentuale fissa del 70% per l'intera durata della convenzione;

ΔP rappresenta il tasso d'inflazione degli ultimi 12 mesi di cui all'art. 16.

Nella formula precedente, per variazione tariffaria ponderata si intende quella prevista dalla delibera CIPE n. 213/97:

$$\Delta T = \left[\left(\frac{\sum_{i=1}^n p_i^t q_i^{t-1}}{\sum_{i=1}^n p_i^{t-1} q_i^{t-1}} \right) - 1 \right] \times 100$$

dove p, e q, indicano rispettivamente le tariffe per chilometro e i chilometri percorsi da veicoli appartenenti alla i-esima classe tariffaria elementare; gli apici indicano variabili riferite al periodo di applicazione della formula, mentre con t-1 è indicato il periodo di riferimento precedente.

15.2 Alla variazione tariffaria come sopra determinata si aggiunge la componente K, applicata esclusivamente per la remunerazione dei nuovi investimenti non inseriti alla data del 3 ottobre 2006 nel piano finanziario vigente alla stessa data, di cui all'art. 2, comma 2.

15.3 Ai fini dei conteggi, ΔT , ΔP e K vanno considerati in termini di unità percentuali arrotondate, per eccesso o per difetto, alla frazione centesimale più prossima.


Art. 16 – Tasso di inflazione

16.1 Il tasso di inflazione di cui alla variabile ΔP della formula revisionale della tariffa media ponderata, prevista dall'articolo 15, corrisponde alla variazione media annua dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (Indice NIC) più recentemente rilevata e pubblicata dall'ISTAT con riferimento al periodo 1° luglio - 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria di cui all'art. 18 della presente Convenzione.

Art. 17 – Recupero degli importi relativi ad investimenti non realizzati

17.1 Il recupero degli importi relativi ad investimenti programmati e non realizzati avviene in ragione del principio di neutralità economica del Concessionario, in modo tale che questi non tragga benefici economico finanziari dalla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti in beni reversibili.

17.2 L'importo da recuperare per ciascun anno è determinato secondo quanto previsto nell'Allegato



24

L, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3 lett. dd2). L'importo da recuperare può essere incrementato, anche successivamente, da ulteriori oneri a titolo sanzionatorio nel caso gli investimenti non realizzati siano attribuibili a responsabilità del Concessionario.

17.3 Nel caso di mancata o ritardata realizzazione degli investimenti previsti nel piano economico finanziario attribuibile a responsabilità del Concessionario, troverà applicazione l'art. 25 della presente convenzione.

17.4 Gli investimenti non realizzati nel periodo precedente possono essere riprogrammati dal Concessionario di intesa con il Concedente, salvo diversa determinazione di quest'ultimo, e vengono remunerati come nuovi investimenti, secondo le modalità specificate dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007. In ogni caso, in funzione della realizzazione dei lavori, gli investimenti dovranno essere remunerati esclusivamente dopo la loro realizzazione, ai sensi della Delibera CIPE n.39 del 15 giugno 2007.


Art. 17 bis - Destinazione benefici finanziari da ritardata esecuzione degli investimenti

17bis.1 Nel caso di ritardi nell'attuazione del programma degli investimenti, rispetto alle previsioni contenute all'interno dell'Allegato L, per gli interventi non remunerati specificatamente in tariffa, i benefici finanziari connessi alla minore spesa verranno accantonati in un'apposita Riserva nominativa di Patrimonio netto espressamente indicata.

Le somme accantonate diventeranno disponibili per il Concessionario, su apposita disposizione del Concedente, al raggiungimento dell'investimento previsto nel Piano Finanziario, incrementato dell'importo da accantonare di cui sopra. Qualora l'importo di spesa di Piano Finanziario incrementato dell'accantonamento sia superiore alla spesa consuntivata, detta eccedenza dovrà essere utilizzata per la realizzazione di opere reversibili di completamento dell'autostrada in concessione. L'individuazione di dette opere avverrà in sede di aggiornamento del Piano Finanziario.

17bis.2 Relativamente alle nuove opere di cui all'Art. 2, disciplinate ai sensi della Delibera Cipe n. 39 del 15 Giugno 2007, il Concessionario si impegna ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato Patrimoniale, nel fondo rischi ed oneri, l'importo relativo al beneficio finanziario conseguente alla loro eventuale mancata o ritardata esecuzione, rispetto alle previsioni temporali riportate nel piano economico finanziario, secondo le modalità riportate nell'allegato L.

Tali riserve dovranno essere utilizzate per la realizzazione di opere reversibili di completamento dell'autostrada in concessione. L'individuazione di dette opere avverrà al termine del periodo regolatorio in sede di aggiornamento del Piano economico -finanziario.



Art. 17 ter – Componente per la remunerazione dei nuovi investimenti non inseriti alla data del 3 ottobre 2006 nel piano finanziario vigente alla stessa data

17ter.1 La componente K, di cui al precedente art. 15 ed applicata esclusivamente per la remunerazione dei nuovi investimenti non inseriti alla data del 3 ottobre 2006 nel piano finanziario vigente alla stessa data, è la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l'anno precedente quello di applicazione; è determinata in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsti fino al termine del periodo regolatorio sia pari al valore attualizzato dei maggiori costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione. Detta remunerazione del capitale investito è stata calcolata con la metodologia meglio precisata nell'Allegato B tenuto anche conto della Delibera CIPE n. 38/2007.

17ter.2 E' inserito nel piano finanziario (Allegato E) della convenzione, il relativo piano di convalida economico-finanziaria, determinando per i nuovi investimenti annuali uno specifico valore del K.


17ter.3 Gli specifici valori della componente K concorreranno a determinare la variazione tariffaria annuale della tariffa media ponderata.

17ter.4 La componente K verrà comunicata dal Concessionario al Concedente entro il 31 ottobre di ciascun anno. La relativa determinazione avverrà sulla base del progressivo stato di avanzamento dei singoli investimenti risultante dalla situazione patrimoniale del Concessionario al 30 settembre dello stesso anno, ovvero al termine del trimestre precedente. La metodologia utilizzata è riportata nell'Allegato B.

17ter.5 La remunerazione degli interventi di cui al precedente art. 2 comma 2 lett d) ed e) viene assicurata tramite il fattore K di cui al presente articolo.

17ter.6 La remunerazione di eventuali nuovi investimenti approvati dal Concedente che si dovessero rendere necessari per l'adeguamento a norme di legge in materia di costruzione e gestione dei beni oggetto di concessione, o di interventi ulteriori, concordati tra le parti rispetto a quelli previsti dal precedente art. 2.2 verrà assicurata tramite il fattore K di cui al presente articolo.

17ter.7 Nel caso di cui al precedente comma 6, le Parti procederanno, in conformità a quanto disposto dall'art. 2, commi 82 e seguenti del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 ed s.m.i., alla stipula di una Convenzione Unica senza procedere al riequilibrio del piano finanziario. Tale convenzione avrà identico contenuto e forma dell'articolato della presente convenzione, salvo l'inserimento dei nuovi interventi di cui sopra all'interno dell'art. 2 della convenzione, nonché l'integrazione, tra gli allegati al Piano Finanziario, di uno specifico piano per la copertura economico-finanziaria dei relativi investimenti, da assicurare mediante incrementi tariffari specifici, attraverso la componente K della formula di revisione della tariffa media ponderata di cui al primo comma del precedente art.



15. La Convenzione unica che verrà stipulata sarà approvata con Decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, senza necessità di approvazione da parte del CIPE.

Art. 18 - Procedure per l'aggiornamento annuale delle tariffe

18.1 Il Concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro K relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi.

Il Concedente, nei successivi 30 giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta ai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

18.2 Le verifiche del Concedente possono riguardare esclusivamente:

a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi in applicazione dei criteri di cui all'art. 15;

b) la sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni della presente convenzione che siano state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente.

Nel caso in cui perduri la grave inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti imputabili a quest'ultimo, il Concedente può proporre la sospensione dell'adeguamento tariffario fino alla rimozione dell'inadempienza.

18.3 Qualora i provvedimenti di approvazione o diniego di cui al comma 1 non siano adottati in forma espressa entro il 31 dicembre dell'anno nel quale sono stati avviati i procedimenti per la variazione di aggiornamento tariffario annuale, di cui ai precedenti commi 1 e 4, alla fattispecie si applica l'art. 20, comma 1, della legge n. 241 del 1990.


18.4 Il Concessionario rende noto al Concedente, entro i successivi 30 giorni dalla data di applicazione della variazione tariffaria di ciascun anno, il prontuario delle tariffe, elaborato a seguito degli adeguamenti di cui al presente articolo, applicato nello stesso anno.

18.5 L'aggiornamento tariffario per l'anno 2010 verrà definito dalle parti, secondo quanto previsto dal presente articolo, nonché dagli artt. 14, 15, 16 e 19 della presente Convenzione.

Sezione III – Tecnica

Art. 19 – Indicatori di qualità

19.1 Il Concessionario è tenuto a rilevare e comunicare al Concedente i seguenti indicatori di qualità:



- Indicatore di sicurezza Is, che misura i risultati complessivi dell'infrastruttura e della sua gestione in termini di sicurezza; esso è determinato in funzione del Tasso di incidentalità (TI) misurato nelle tratte autostradali;

- Indicatore di stato strutturale delle pavimentazioni Ipav, che prende in considerazione la Rugosità (IA1) e la Regolarità (IA2) delle medesime in quanto rappresentative della sovrastruttura di maggior consumo della strada, massimamente legata alla sua sicurezza tecnica ed al comfort del viaggio.

I due indicatori Is e Ipav vengono valutati nelle tratte autostradali suddivise per tratte di pianura e per tratte di montagna, ai fini della determinazione delle variazioni di qualità di cui all'Allegato C.

19.2 Il Concessionario, in aggiunta agli indicatori di qualità di cui al comma precedente, si impegna a concordare con il Concedente l'introduzione di eventuali nuovi indicatori di qualità settoriale basati su rilevazioni oggettive e verificabili, ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'allegato N.

Art. 20 – Progettazione

20.1 Il Concessionario presenta, nel rispetto del cronoprogramma e della normativa vigente, all'esame del Concedente per l'approvazione i progetti definitivi e o esecutivi degli interventi di propria competenza di cui all'art.2.1. I progetti sono corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i benestare, le autorizzazioni ed i nulla-osta richiesti.

20.2 I tipi di manufatti di attraversamento delle ferrovie devono essere preventivamente concordati con "R.F.I. S.p.A." e con le Aziende esercenti le linee ferroviarie in concessione.

20.3 I progetti devono anche specificamente indicare le caratteristiche delle opere e le cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi d'acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste ultime.


20.4 I progetti sono redatti tenendo conto delle esigenze del traffico, nonché di quelle degli enti interessati agli attraversamenti ed allacciamenti di cui sopra.

20.5 Resta inteso che le strade pubbliche, alle quali si innestano gli allacciamenti predetti, devono avere caratteristiche sufficienti a smaltire il traffico di afflusso e di deflusso dall'autostrada.

20.6 Nel caso di allacciamento a strada statale, sono a totale carico del Concessionario le opere di sistemazione dell'accesso e degli impianti relativi da realizzarsi sulla proprietà del Concedente.

20.7 Qualora l'allacciamento venga realizzato con una strada pubblica sita ad una distanza superiore ai 6 chilometri ed il Concessionario concordi di attuarlo, le opere e gli impianti, nonché le spese di manutenzione, potenziamento, adeguamento e di esercizio dell'allacciamento, fanno carico all'Ente richiedente per la maggiore lunghezza.

20.8 Le maggiori spese per opere in variante e/o in aggiunta rispetto a quelle approvate nei progetti iniziali, richieste dall'Ente proprietario delle strade interessate o da altri Enti, che il Concessionario concordi di attuare, sono ad esclusivo carico degli stessi Enti richiedenti, ai quali fanno carico, altresì, i costi indiretti e le spese di manutenzione delle sopra citate opere.



20.9 Qualora le richieste di variazione provengano dal Concedente stesso ed il Concessionario richieda ad esso il pagamento anticipato delle maggiori spese di cui agli artt. 20.7 e 20.8, la corresponsione dei relativi importi avviene sulla base delle stime allegate ai progetti, salvo conguaglio in più od in meno, all'atto della chiusura della contabilità definitiva.

20.10 Il Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade.

20.11 I progetti definitivi ed esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti, sono approvati dal Concedente entro 90 giorni dalla loro ricezione. Il predetto termine è da ritenersi interrotto nel momento in cui il Concedente richieda modifiche od integrazioni al progetto presentato e non è comprensivo delle verifiche di cui al D.Lgs 163/2006.

20.12 L'entità delle spese generali, relative ai progetti ed alle eventuali varianti predisposti dal Concessionario, è determinata sulla base dei contenuti del D.M. 22 maggio 1992, n. 1334 e s.m.i.

20.13 Relativamente alle progettazioni afferenti il T4, fermo restando i principi enunciati ai precedenti commi del presente articolo, si considerano, in ogni caso, prevalenti, le disposizioni e gli obblighi assunti in sede di CIG.

Art. 21 – Termini per la presentazione delle progettazioni


21.1 Fermi restando i termini di consegna della progettazione delle infrastrutture fissati nel Cronoprogramma (Allegato M), l'adempimento dell'obbligo di cui all'art.20.1 relativo ai progetti, deve essere assolto dal Concessionario secondo la tempistica prevista nel cronoprogramma.

21.2 Su richiesta del Concessionario e solo per comprovate cause di forza maggiore e fatto di terzi, il Concedente consentirà alla proroga dei termini fissati per la presentazione dei progetti.

Art. 22 – Espropri

22.1 Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere di competenza del Concessionario di cui al precedente art.2.1 vengono effettuate a cura e spese del Concessionario. A tal fine, il Concessionario medesimo è delegato, ai sensi della vigente normativa, a compiere tutte le operazioni relative, previste dal D.P.R 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., ivi comprese quelle sostitutive di acquisto degli immobili stessi privilegiando le acquisizioni in via bonaria.

22.2 Gli immobili espropriati ed acquisiti ai sensi del precedente comma e le opere sugli stessi realizzate sono assoggettate ad uso pubblico e disciplinate dalla presente convenzione di concessione.



Art. 23 – Verifiche e Collaudi

23.1 Al completamento dei lavori relativi alle opere indicate all'art. 2 su richiesta del Concessionario, si procede, da parte di funzionari espressamente delegati dal Concedente, alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione. Di tanto è steso regolare verbale.

23.2 Solo dopo che la visita predetta, abbia avuto esito favorevole ed in seguito ad esplicita autorizzazione del Concedente, si può dare luogo in via provvisoria, all'apertura ed all'esercizio dell'opera autostradale o a tratti funzionali di essa.

23.3 Il collaudo tecnico e amministrativo, previsto dalla vigente normativa, delle opere realizzate dal Concessionario è effettuato da parte di tecnici nominati dal Concedente. Il relativo onere è a carico del Concessionario.

Art. 24 – Vigilanza del Concedente

24.1 Il Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione delle opere di cui all'art. 2 siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all'esecuzione dei lavori. Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini.


24.2 Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito dall'art. 24.1, comunica al Concessionario gli adempimenti da eseguire.

24.3 Il Concedente in ordine ai programmi manutentori, di cui all'art. 3.2 lett. h) può chiedere tutti i chiarimenti necessari. Visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all'uopo necessarie.

24.4 Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all'art. 3, provvede al controllo dell'attuazione del piano economico - finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità analitica.

Art. 25 – Accertamento della violazione e sanzioni

25.1 Fatta salva la pronuncia di decadenza dalla concessione prevista dal precedente articolo 9, e fatta parimenti salva l'applicazione, anche cumulativa, delle penali di cui alla presente convenzione, in caso di violazione, di inosservanza o di omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposizioni individuati nell'allegato N alla presente Convenzione Unica trova applicazione il sistema di sanzioni, quale disciplinato dal medesimo allegato N. La procedura sanzionatoria di cui all'art. 2, comma 86, lett. d), del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262,



30

convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Art. 26 – Penalità sull'esecuzione degli investimenti

26.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 83, lett. h), del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 ed s.m.i., il Concedente applica al Concessionario le penali che si riportano qui di seguito.

Il Concessionario è responsabile, nei termini di seguito precisati, dei ritardi nello svolgimento delle proprie attività di progettazione rispetto alle previsioni di durata delle stesse contenute nel Cronoprogramma di cui all'allegato M, mentre non è responsabile dei tempi necessari per il rilascio delle varie autorizzazioni ed approvazioni dei progetti, ivi compresi quelli necessari per la definizione di eventuali contenziosi che fossero promossi in dette fasi.


Conseguentemente, salvo eventuali proroghe che dovessero essere accordate dal Concedente, il Concedente stesso potrà applicare al Concessionario una penale di Euro 25.000,00 per ogni mese di ritardo di durata delle singole fasi di diretta competenza della progettazione degli interventi riportati nel Cronoprogramma allegato M alla Convenzione Unica, rispetto alla tempistica ivi prevista e precisamente:

- a) presentazione da parte del Concessionario, ai fini della VIA e della Conferenza di Servizi, del progetto definitivo agli Enti competenti (rispettivamente Ministero dell'Ambiente e Ministero delle Infrastrutture);
- b) presentazione da parte del Concessionario all'ANAS del progetto definitivo ai fini della relativa approvazione da parte di ANAS medesima (periodo decorrente dalla data di ricezione da parte del Concessionario del decreto di chiusura della Conferenza di Servizi o provvedimento equivalente) Qualora la Conferenza di Servizi si dovesse chiudere con prescrizioni che richiedano ulteriori e necessari provvedimenti approvativi, verrà applicata una sospensione del termine per la durata necessaria al rilascio di tali provvedimenti;
- c) presentazione da parte del Concessionario all'ANAS del progetto esecutivo ai fini della relativa approvazione dello stesso da parte di ANAS medesima (periodo decorrente dalla data di ricezione da parte del Concessionario del provvedimento ANAS di approvazione del progetto definitivo).

La tempistica relativa ai lavori di realizzazione degli interventi di cui all'art.2.2 della Convenzione, riportata nel Cronoprogramma, è vincolante per il Concessionario per quegli interventi per i quali è già intervenuta l'approvazione da parte del Concedente del relativo progetto esecutivo.

Per gli altri interventi per i quali tale approvazione non è ancora intervenuta la relativa tempistica di esecuzione riportata nel Cronoprogramma verrà modificata e definita all'esito di tale approvazione e, conseguentemente, diventerà vincolante per il Concessionario.

Resta, peraltro, stabilito che il Cronoprogramma dei lavori come sopra definito potrà subire



31

modifiche in conseguenza di eventuali perizie di variante predisposte dal Concessionario ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 ed approvate dal Concedente.

Le modifiche del Cronoprogramma nei termini di cui sopra verranno inserite all'interno del relativo allegato al piano finanziario, in sede di aggiornamento quinquennale dello stesso.

Fermo restando quanto sopra, per ogni mese di ritardo (arrotondato per difetto) per il completamento degli interventi nominativi di cui all'art.2.2 della Convenzione rispetto alla data prevista dal Cronoprogramma – come nel tempo adeguato nei termini sopra precisati – di cui all'allegato M della Convenzione Unica (periodo decorrente dalla data di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice), il Concedente, salvo che il ritardo sia dipendente da causa non imputabile al Concessionario o sia dipendente da fatto del terzo, potrà applicare una penalità di Euro 10.000,00 per investimenti di importo da piano finanziario fino a 10 Milioni di euro; di Euro 20.000,00 per investimenti di importo da piano finanziario compreso tra 10 Milioni di euro e 50 Milioni di euro; di Euro 25.000,00 per investimenti di importo da piano finanziario compreso tra 50 Milioni di euro e 100 Milioni di euro.

Per le ulteriori penalità, si fa rinvio al Disciplinare di cui all'Allegato N.

Sezione IV Gestione Controllo

Art. 27 - Facoltà del Concessionario


27.1 Al Concessionario spettano le seguenti facoltà:

- a) di riscuotere i pedaggi di cui agli articoli 14 e 15;
- b) di accordare, nel rispetto di quanto previsto al successivo art.29, comma 1, lett. 1d), a titolo oneroso sulla base di procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, adeguatamente pubblicizzate, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede delle autostrade e relative pertinenze; con riferimento alle aree di nuova realizzazione o che si renderanno libere alle scadenze di cui all'allegato G, e di introitare i proventi;

27.2 L'esercizio delle facoltà di cui all'art.27.1, non può creare impegni, da parte del Concessionario verso terzi, di durata superiore al periodo residuo di concessione dell'esercizio autostradale, salvo specifica autorizzazione del Concedente.

27.3 L'esercizio delle facoltà di cui all'art.27.1 non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzione della presente convenzione; allo scadere della concessione tutte le opere realizzate per l'esercizio delle concessioni di cui all'art.27.1 lett. b sono trasferite gratuitamente, in buono stato di conservazione, in proprietà al Concedente; gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai terzi le concessioni di cui alla lettera b) dell'art.27.1 devono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente.

27.4 Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere osservate



dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte l'Autostrada, dai soggetti di cui all'art.27.1 lett. b), e da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliari di cui all'art.3.2 lettera d). La mancata osservanza del predetto onere determina la surroga del Concedente al Concessionario, con oneri a carico dello stesso.

27.5 Il Concessionario, purché nel rispetto della normativa sostanziale e procedurale vigente, ha facoltà di installare e fornire reti di telecomunicazioni, anche al fine di provvedere ai servizi di gestione delle autostrade e all'assistenza all'utenza.

Art. 28 – Esenzioni e agevolazioni

28.1 Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, ha facoltà di concedere, a particolari categorie di utenti, forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade. L'autorizzazione si intende concessa dal Concedente, qualora, decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, non venga negata.

28.2 E' vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se non per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse. Non sono sottoposti al pagamento del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge.

28.3 E' consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade esclusivamente per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse o per ragioni promozionali.


28.4 Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l'autorizzazione, deve esigere, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e successive modifiche ed integrazioni, l'indennizzo dovuto per l'eccezionale usura dell'autostrada in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo per il quale è richiesta l'autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio dell'autorizzazione ed all'organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto.

Art. 29 – Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi

29.1 Il Concessionario si impegna, per l'affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture, ad osservare la normativa vigente al momento dell'affidamento, così come eventualmente integrata da atti interpretativi, e quindi:

1a) a provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

1b) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione di cui al precedente



punto 1a) all'approvazione di ANAS S.p.a., che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

1c) ad aggiudicare i contratti relativi alle procedure di affidamento a terzi di cui ai precedenti punti, tramite Commissioni di gara, nominate dal Ministro delle Infrastrutture, fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche;

1d) ad affidare i servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ricreative nelle aree di servizio, in deroga a quanto sopra previsto, secondo i principi di cui all'art. 1, comma 939 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, di seguito riportati, nonché le eventuali indicazioni che verranno impartite dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato:

- verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico – organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;

- valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico - commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;

- modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil.

1e) a vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese, comunque collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.


29.2 Il Concessionario, ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione radio agli automobilisti, attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo in base a procedura di evidenza pubblica, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all'adeguato svolgimento del servizio medesimo e non discriminatorie.

29.3 Per quanto concerne le riserve da definire relative a lavori oggetto della concessione faranno parte dell'investimento complessivo anche gli importi liquidati dal Concessionario all'impresa appaltatrice, o fornitrice, salvo che non vi siano specifiche responsabilità del Concessionario stesso:

a) a seguito di riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su favorevole parere del collaudatore o della commissione collaudatrice, o in via arbitrale o giudiziale;

b) a seguito di riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, ma definite transattivamente su favorevole parere del Concedente.

29.4 Nel caso in cui il concessionario, ai sensi della normativa vigente, intenda avvalersi della facoltà di eseguire in proprio lavori, inclusi quelli di manutenzione, anche affidando gli stessi direttamente alle società collegate e nei limiti del 60% del valore globale degli interventi oggetto della concessione, il prezzo degli appalti dei lavori conferiti è determinato utilizzando i valori risultanti dal più recente prezziario Anas, con applicazione della media dei ribassi per lavori



similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o licitazione privata negli ultimi sei mesi dal concessionario e dal Concedente.

29.5 Nei casi di trasferimento di beni e servizi intragruppo inerenti l'oggetto della concessione, il Concedente verifica che i prezzi di trasferimento di beni e servizi non siano superiori a quelli di mercato. Per prezzo di mercato si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore di mercato si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi o, in mancanza, ai mercuriali ed ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

Art. 30 – Carta dei servizi

30.1 Il Concessionario è tenuto, in conformità a quanto previsto dal DPCM 27.01.1994 e 30.12.1998 e dal D. Lgs. 286 del 30.07.1999, alla redazione ed all'aggiornamento annuale della Carta dei Servizi, con l'indicazione degli standard di qualità di cui alla Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.102 del 19/02/2009 e dell'allegato N.

30.2 I valori promessi e conseguiti per ciascun indicatore devono essere trasmessi annualmente all'Anas, per via telematica, nel rispetto della procedura prevista

Sezione V Disposizioni finali

Art. 31 – Domicilio


31.1 Per gli effetti della presente convenzione, il Concessionario elegge domicilio in Susa (TO), Frazione San Giuliano, n. 2, CAP 10059.

Art. 32 – Foro competente

32.1 Per tutte le controversie che insorgono fra le parti, sull'interpretazione ed applicazione della presente convenzione il foro competente è il Tribunale di Roma.

Art. 33 - Rinuncia al contenzioso

33.1 Le Parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione ed a decorrere dalla data di efficacia della stessa, ai sensi del successivo art. 34, rinunciano a tutti i giudizi tra loro pendenti, rinunciando, altresì, ad ogni eventuale altro diritto o pretesa ad essi connessi, pendenti attinenti o comunque connessi al rapporto concessorio, fatto salvo quanto previsto al comma successivo e



meglio specificato nella Relazione Illustrativa al Piano Economico Finanziario.

33.2 Anas S.p.A., si obbliga alla liquidazione dei crediti, derivanti dalla Convenzione del 28 gennaio 2003, e dettagliatamente descritti nella Relazione illustrativa al Piano Economico Finanziario di cui sopra (paragrafo “crediti verso Anas”) entro il termine di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di efficacia della presente Convenzione.

33.3 Le Parti rinunciano, altresì, anche per il futuro, ad attivare ulteriori contenziosi ed a fare valere ulteriori diritti e/o pretese relativamente alle controversie rinunciate come sopra.

33.4 Dalla data di efficacia della presente Convenzione di cui al successivo art.34, le Parti si impegnano a formalizzare presso gli organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le modalità di rito, con compensazione delle spese di giudizio.

Art. 34 – Condizione sospensiva

34.1 L'efficacia della presente convenzione è subordinata all'emanazione del decreto di approvazione, ai sensi di legge.

Art. 35 – Richiamo a norme legislative e regolamentari


35.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di 00.PP. ed in particolare le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., e nei regolamenti esecutivi e attuativi, nonché quelle relative allo specifico settore della gestione autostradale, ivi compresa la direttiva di cui alla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007 e la Direttiva del 30.07.2007 “Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria” (G.U.R.I. n. 224 del 26.09.2007) del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia e della Finanze.

Art. 36 – Spese di contratto e trattamento fiscale

36.1 La presente convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese del presente contratto sono a carico del Concessionario. Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, tale contratto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

Art. 37 – Disposizione transitoria

A far data dalla sigla del presente Schema di Convenzione unica, le Parti si impegnano, nell'ambito

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located at the bottom right of the page.

dei propri diritti e poteri, disponibili e processualmente esercitabili, a sospendere immediatamente le riferite attività processuali, ed a richiedere al Giudice la sospensione dei termini per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi.

Il presente schema di convenzione consta di n. 37 facciate dattiloscritte compresa la presente pagina scritta su n. 8 righe e contiene n. 15 allegati


Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Concedente, Anas S.p.A.



=====

Concessionario, SITAF S.p.A.



22 DIC. 2009